

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 859)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e dal **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

Finanziamento a medio termine al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza del settore commerciale e del suo adeguamento alle necessità tecniche di una moderna economia di mercato è stata sempre valutata dagli organi di Governo. Se per il settore industriale da tempo sono però state previste agevolazioni creditizie che hanno consentito e consentono il rinnovamento degli impianti e dei macchinari, una lacuna della nostra legislazione è quella che nessuna adeguata agevolazione creditizia è stata finora attuata per il settore commerciale. Ciò appare ingiustificato quando si considerano le speciali forme di credito già previste per il settore artigianale, per quello alberghiero, per le piccole e medie industrie e per le attrezzature di carattere turistico.

Con il presente disegno di legge il Governo intende venire incontro alle necessità

della categoria commerciale che rispondono ad un generale interesse. Detta categoria finora è stata costretta ad attingere, per le esigenze di impianto e di rinnovamento, solamente alle proprie risorse finanziarie e creditizie, distogliendo capitale dal normale giro di affari, a differenza degli altri operatori economici, per i quali, come s'è già visto, esistono da anni fonti di credito particolari con specifiche agevolazioni. Va rilevato che in questi ultimi anni esigenze nuove e vaste anche nel settore commerciale si sono manifestate in relazione alla necessità di organizzare gli esercizi con sistemi moderni e razionali che richiedono particolari impianti, i quali solo consentono una razionale conservazione delle merci e che, diminuendo le spese d'intermediazione, consentono di effettuare la vendita dei prodotti

con sistemi che, in definitiva, rappresentano una economia del costo di distribuzione.

Va poi rilevato che il rinnovamento delle attrezzature commerciali si risolve in una richiesta di beni strumentali ed in un vantaggio per le industrie fornitrici, talchè può a ragione considerarsi che la estensione del credito per il rinnovamento delle attrezzature commerciali costituisce indirettamente un beneficio per l'intera economia nazionale sia per le categorie industriali che per l'impiego di mano d'opera.

Gli articoli del disegno di legge inseriscono le imprese commerciali nella legislazione vigente relativa alla concessione di crediti, opportunamente adattando le disposizioni in vigore alle particolari esigenze del settore.

Attualmente il settore commerciale può usufruire solamente delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, sull'attuazione di iniziative per l'incremento della produttività; considerato, peraltro, che il fondo di rotazione ammonta soltanto a sei miliardi di lire ed è destinato all'incremento della produttività anche nel settore industriale, agricolo e artigianale, nonchè delle cooperative e consorzi di cooperative, è di intuitiva evidenza che soltanto in minima misura il settore commerciale ha potuto e può beneficiare di tali provvidenze.

Nel presente disegno di legge, si è ritenuto opportuno di introdurre qualche modificazione, che l'esperienza consiglia, alle norme sul credito industriale.

Con l'articolo 1 vengono specificati gli istituti che sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali. Tali istituti sono gli stessi che già operano per il credito industriale e che sono particolarmente attrezzati alle dette operazioni.

Le operazioni di finanziamento sono destinate alla realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature. Sono state comprese le opere murarie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale. Ovviamente, per l'esecuzione di tali opere murarie occorrerà, qualora il commerciante non sia propieta-

rio dell'edificio stesso, il consenso del proprietario dell'immobile.

Con l'articolo 2 sono estesi al settore commerciale gli stessi privilegi previsti per il settore industriale.

Con l'articolo 3 viene modificato il testo dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, permettendo all'Istituto del medio-credito di provvedere al risconto anche delle operazioni di finanziamento nel settore commerciale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, permettendo all'Istituto del mediocredito di concedere per le operazioni di risconto il termine di cinque anni.

L'articolo 5, nel primo comma, modifica le norme vigenti sul credito industriale, autorizzando il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a fissare annualmente per le operazioni i limiti eccedenti i 50 milioni di lire. La seconda parte dell'articolo è invece destinata a regolare il credito alle imprese commerciali. È sembrato opportuno limitare il finanziamento al 70 per cento della spesa effettiva e stabilire che in ogni caso le operazioni di finanziamento non possono eccedere i 50 milioni di lire, importo che può ritenersi adeguato anche per attrezzature commerciali di rilevante entità.

In relazione alla particolare esigenza di stimolare nel Mezzogiorno e nelle Isole il credito commerciale, è stata introdotta una discriminazione circa la durata delle operazioni di finanziamento, date le più difficili condizioni di ammortamento ed una discriminazione del tasso d'interesse.

Con l'articolo 6 è previsto che il Ministro dell'industria e del commercio possa concedere agli Istituti di credito un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari, tenendo conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore delle imprese commerciali; e b) la rata prevista nel piano di ammortamento

mento, calcolata al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

A far parte del Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, viene chiamato il Direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali.

L'articolo 7 riproduce il testo dell'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in modo che sia chiaro che le agevolazioni tributarie previste dal presente disegno di legge, siano le stesse di quelle previste a favore

delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

Con l'articolo 8 si prevede la riduzione alla metà dei diritti notarili.

Con l'articolo 9 è assicurato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio della somma di 300 milioni di lire, che costituisce il presuntivo ammontare dei contributi annui previsti dall'articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione di credito delle piccole e medie industrie della Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente, gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'aprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 4.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue:

« L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese ».

Art. 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richiesto e stipulato entro il 31 dicembre 1961, sarà del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma è ridotto alla misura del 3 per cento.

Art. 6.

Il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:

a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e

b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Il Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è costituito oltre che dei membri previsti nella detta legge anche dal Direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Art. 7.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla

presente legge, spettano a tutti gli Istituti indicati nell'articolo 1, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1959, n. 445.

Art. 8.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 300 milioni.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.